

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI PRESSO LA ASL DI RIETI E LA CASA CIRCONDARIALE DI RIETI**

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui alla Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42

E

La ASL Roma 1, C.F. e P.I. 13664791004, con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito 3, in persona del Legale Rappresentante, il Commissario Straordinario Dott. Angelo Tanese, per la sua carica domiciliato presso la sede legale dell'Azienda;

PREMESSO CHE:

- L'Azienda, stante la necessità di garantire il servizio di diagnostica per immagini, in considerazione della carenza di personale medico specialista in radiodiagnostica, con successivi provvedimenti stipulava con la ASL Roma 1, convenzioni di durata annuale al fine di assicurare l'esecuzione delle prestazioni in parola, e, da ultimo, giusta deliberazione n.111/DG del 12/10/2020, stipulava una convenzione tra la ASL di Rieti e la ASL Roma 1, finalizzata a garantire prestazioni di diagnostica per immagini presso l'Ospedale di Rieti, la Casa della Salute di Magliano Sabina e la Casa Circondariale di Rieti, da ultimo prorogata per il periodo 01/11/2020 e fino al 31/10/2021;
- con nota prot. n. 82269 del 16/12/2021 la ASL di Rieti, stante il perdurare delle criticità assistenziali, richiedeva alla ASL Roma 1 la disponibilità al rinnovo annuale del rapporto, con decorrenza dal 01/11/2021 e fino 31/10/2022;
- con nota prot. n. 199371 del 30/12/2021, trasmessa con nota pec del 30/12/2021, acquisita al protocollo aziendale al n. 85975 del 30/12/2021, la ASL Roma 1 manifestava la propria disponibilità al richiesto rinnovo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

La ASL Roma 1 si impegna a rendere, per il tramite dei propri Medici di radiodiagnostica, prestazioni di diagnostica per immagini presso la ASL di Rieti e, specificamente presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, l'Ospedale di Rieti e, comunque, in caso di necessità, presso gli ulteriori presidi aziendali, nonché presso la Casa Circondariale di Rieti.

ART. 3

Modalità di svolgimento delle attività

Le prestazioni professionali affidate ai Dirigenti Medici saranno da questi espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto C del D.Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL dell'Area Sanità triennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e, comunque, subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare mensilmente prestazioni di diagnostica per immagini, come di seguito specificato:

- massimo n. 208 ore presso la Casa della Salute di Magliano Sabina;
- n. 156 ore presso l'Ospedale di Rieti;
- n. 24 ore presso la Casa Circondariale di Rieti;

L'attività potrà essere resa, altresì, in caso di necessità, nel limite del tetto massimo complessivo di n. 388 ore mensili, presso gli ulteriori presidi aziendali.

Le parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'art. 7 (riposo giornaliero).

ART. 4

Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario lordo di € 60,00 oltre IRAP, IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie.

La ASL Roma 1 si impegna a versare il compenso netto spettante al professionista ad avvenuto introito dei proventi, detratti i costi aziendali nella misura del 5%.

ART. 5

Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

L'Azienda in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale sottoscritto nel primo atto convenzionale, ha nominato la ASL Roma 1 Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l'atto, la ASL Roma 1 garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale, che sarà nominato persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 con atto formale, sottoscritto dai Dirigenti Medici che espletano le prestazioni, nonché - per il Titolare del trattamento - dal Direttore della U.O.C. Diagnostica per Immagini, nonché dai Responsabili delle Strutture di riferimento per le prestazioni rese.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

ART. 6

Aspetti assicurativi

La ASL Roma 1 provvederà alla copertura assicurativa dei dirigenti medici per i danni eventualmente subiti nell'espletamento dell'attività e per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività medesima.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi a danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

ART. 7

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 1 sul c/c bancario IT 34H 02008 05135 0004 0000 2076, previa emissione di fattura da parte dell'Azienda medesima, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Direttore

della U.O.C. Diagnostica per Immagini, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti e dei Responsabili dei Distretti per le prestazioni di riferimento rese.

ART. 8

Durata

La presente convenzione ha durata annuale, con decorrenza dal 01/11/2021 e fino al 31/10/2022, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 30 giorni prima della cessazione.

ART. 9

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Rieti.

ART. 10

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, lì _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Commissario Straordinario
Dott. Angelo Tanese